



# COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

## Provincia di Piacenza

---

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE per 3 ANNI

- Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 - DURATA e LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE DELL'APPALTO
- Art. 3 – AUTORIZZAZIONE al FUNZIONAMENTO e ACCREDITAMENTO
- Art. 4 – PROFILI GENERALI di ORGANIZZAZIONE del SERVIZIO
- Art. 5 – PROFILI di DIMENSIONAMENTO del SERVIZIO E OPZIONI
- Art. 6 – EVENTUALI VARIAZIONI delle PRESTAZIONI
- Art. 7 – COMPETENZE dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art. 8 - COMPETENZE GENERALI RIFERIBILI ALLA DITTA
- ART. 9- PROGETTO PEDAGOGICO E GESTIONALE
- ART. 10 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO
- ART.11 - INTEGRAZIONE MINORI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE
- Art. 12 – PULIZIE DEI LOCALI
- Art. 13 – FORNITURA e SOMMINISTRAZIONE dei PASTI
- Art. 14 – QUALIFICHE e REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE
- Art. 15 – FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO
- Art. 16 - ASSENZA DEGLI OPERATORI - SOSTITUZIONE
- Art. 17 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE - CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 18 - RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 19 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- Art. 20 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI
- Art. 21 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE
- Art. 22 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
- Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO
- Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 25 – RECESSO UNILATERALE
- Art. 26 - INADEMPIENZE e PENALITÀ
- Art. 27 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ E RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 28 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- Art. 29 - CONTROVERSIE
- Art. 30 - SPESE CONTRATTUALI
- Art. 31 – RINVII
- Art. 32 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
- ART. 33 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DELLA DITTA CONCORRENTE

**ALLEGATI:**

- 1 - Regolamento comunale
- 2 - Raccordo con AUSL Piacenza sulle attività sanitarie nel nido
- 3 – Menù Nido (AUSL Piacenza mar 2024)
- 4 - Documento di informazione sui rischi specifici dei luoghi di lavoro
- 5 - Planimetrie: area verde esterna, aree dell'immobile

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente appalto è la gestione del nido d'infanzia comunale «Le Birbe». Gli obiettivi, le finalità e le modalità operative da perseguire sono quelli stabiliti dalla Legge regionale 19/2016, dalla direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla DGR 1564/2017, dalla direttiva sull'accreditamento di cui alla DGR 704/2019 e dal Regolamento comunale di servizio (scaricabile dal sito comunale [www.comune.carpaneto.pc.it](http://www.comune.carpaneto.pc.it) alla sezione Regolamenti / Infanzia).

Il Comune di Carpaneto Piacentino sulla base dei corrispettivi indicati nei successivi articoli, appalta l'organizzazione e la gestione dei servizi educativi ed ausiliari come di seguito descritti.

## **Art. 2 – DURATA e LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata per 3 anni educativi, dal 1° settembre 2024 al 31 luglio 2027 secondo il calendario precisato al successivo art. 4.

Il servizio sarà svolto presso la sede del nido, di proprietà comunale, ubicata in via Franchini 2-4 a Carpaneto Piacentino con superficie interna di mq. 304 e superficie esterna di mq. 2010.

L'avvio del servizio è fissato per la data indicata nel verbale di consegna del servizio da parte della Responsabile del Servizio. L'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione del presente appalto anche nelle more della formale stipula del contratto.

L'importo presunto dell'appalto posto a base di gara per l'intera durata del contratto, indicato al successivo art. 20, comprende i costi della manodopera calcolati tenendo conto del fabbisogno complessivo presunto di ore del personale da impiegare per l'espletamento del servizio, differenziato per figura professionale, e dei costi orari meglio precisati nel Progetto di gara.

## **Art. 3 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO e ACCREDITAMENTO**

Per l'esatta esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria deve essere in possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento di cui rispettivamente all'art. 16 e all'art. 18 della L.R. n. 19/2016 e delle direttive attuative approvate con D.G.R. n. 1564/2017 e D.G.R. n. 704/2019.

Ai sensi della suindicata normativa, la Ditta dovrà presentare formale domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e la concessione dell'accreditamento del servizio prima dell'avvio della gestione.

## **Art. 4 - PROFILI GENERALI di ORGANIZZAZIONE del SERVIZIO**

La gestione dei servizi comunali alla prima infanzia dovrà essere effettuata secondo i progetti predisposti dalla ditta in sede di gara nel rispetto delle finalità e degli obiettivi tutti stabiliti dalla normativa regionale e dai Regolamenti di servizio e dal presente capitolato tenendo conto dei seguenti aspetti organizzativi:

- a) tipologia dell'utenza: bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi
- b) calendario annuale: dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo
- c) Periodi di chiusura dei servizi:
  - vacanze di Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio (\*)
  - vacanze di Pasqua dal giovedì precedente la Pasqua al lunedì di Pasqua (\*)
  - festività 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno

(\*) I periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali potrebbero subire lievi variazioni per armonizzarsi con il calendario d'apertura delle scuole dell'infanzia e primaria di Carpaneto Piacentino.
- d) orario di apertura:
  - dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.30 (orario ordinario)
  - dalle 7.45 alle 13.00 (orario part-time)
  - Servizi aggiuntivi di ingresso anticipato e tempo prolungato vedasi lett. H)
- e) sede: via Franchini 2/4 – Carpaneto Piacentino  
superficie interna mq. 304, superficie esterna di mq. 2010
- f) ricettività della struttura:

In base agli indici di superficie stabiliti dalla normativa regionale di settore, la struttura può ospitare fino a 32 bambini in età compresa tra 12 e 36 mesi, non essendo dotato di cucina

interna e, quindi, di possibilità di preparazione dei pasti in sede.

*(da confrontare con il dimensionamento presunto dell'appalto precisato al successivo art. 5)*

g) personale:

coordinatore pedagogico, educatori e operatori ausiliari in numero adeguato a soddisfare gli standard fissati dalle direttive regionali e le esigenze organizzative ottimali del servizio.

h) Servizi aggiuntivi:

Su richiesta di un numero qualificato di utenti il Comune potrà chiedere l'attivazione dei seguenti servizi aggiuntivi:

- ingresso anticipato                      indicativamente dalle 7.15 alle 7.45 (30 min.)
- tempo prolungato                      indicativamente dalle 16.30 alle 18.00 (90 min.)

Il Comune si riserva la facoltà di non attivare tali servizi ovvero di attivarne uno solo o entrambi con la massima flessibilità anche al fine di andare incontro alle specifiche esigenze delle Famiglie in ciascun anno educativo. In caso di attivazione del servizio il Comune provvederà a ricompensarlo sulla base del costo orario di aggiudicazione dello specifico profilo professionale e delle ore effettive di servizio reso, entro i limiti dallo stesso richiesti.

#### **Art. 5 - PROFILI di DIMENSIONAMENTO del SERVIZIO e OPZIONI**

Ai sensi e per effetto di apposita convenzione tra i Comuni di Carpaneto Piacentino e Gropparello, presso il nido d'infanzia comunale di Carpaneto "Le Birbe" sono attualmente previsti 28 posti di cui 25 riservati alle famiglie residenti a Carpaneto e 3 posti riservati alle famiglie residenti a Gropparello.

Il dimensionamento presunto del servizio, sulla base dell'ipotesi di attivazione di 28 posti e dell'andamento storico della frequenza, è di seguito riepilogato:

Titolarità posti	Numero massimo posti	Mesi annui apertura	Numero mensilità	Anni a contratto	Totale mensilità
Comune di Carpaneto	25	10	250	3	<b>750</b>
Comune di Gropparello	3	10	30	3	<b>90</b>
TOTALE	28	10	<b>280</b>	3	<b>840</b>

Gli utenti potranno scegliere liberamente l'opzione di frequenza a tempo pieno o part time, il loro numero potrà pertanto variare in base alle effettive iscrizioni ricevute, nel limite dei posti massimi attivati annualmente.

Il dimensionamento massimo presunto potrà subire variazioni sulla base del numero di iscrizioni pervenute.

È inoltre facoltà del Comune, tramite apposito provvedimento dei competenti organi comunali, attivare un diverso numero di posti, purché nel limite degli standard di superficie di legge e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. Il Comune si riserva pertanto la facoltà di chiedere alla Ditta un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per mutate esigenze verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario, previa comunicazione al Comune, potrà essere autorizzato a gestire privatamente ulteriori posti di nido a tempo pieno o a tempo parziale nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale, dell'autorizzazione al funzionamento e del capitolato di servizio. La tariffa dell'utenza sul posto privato, definita dal gestore in misura non inferiore alla tariffa massima applicata dal Comune ai propri utenti, dovrà essere versata direttamente dalle Famiglie all'aggiudicatario.

La ditta potrà inoltre chiedere l'autorizzazione ad utilizzare l'immobile sede del servizio per altre attività aventi carattere educativo e/o sociale e/o aggregativo, purché tali attività non incidano negativamente sui servizi previsti dal presente appalto.

#### **Art. 6 - EVENTUALI VARIAZIONI delle PRESTAZIONI**

Oltre a quanto già previsto dall'art. 4 lett. h), il Comune, in base alla variabilità della richiesta dell'utenza nonché delle esigenze dell'Amministrazione, si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice l'aumento o la riduzione del

dimensionamento del servizio indicato nel precedente articolo con un preavviso di almeno 15 giorni, specificando il nuovo orario o calendario richiesto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 Codice contratti.

#### **ART. 7 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il Comune di Carpaneto Piacentino è titolare dei servizi socio-educativi all'infanzia e mantiene le funzioni di *indirizzo, programmazione e coordinamento* per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà:
  - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
  - b) alla determinazione dei criteri di ammissione e delle modalità di rapporto con l'utenza;
  - c) alla redazione delle graduatorie e all'ammissione degli utenti al servizio;
  - d) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza;
  - e) ad eventuali ulteriori atti amministrativi necessari per regolare il rapporto con l'utenza.L'Amministrazione potrà svolgere tali attività in collaborazione con gli operatori della ditta e/o col loro referente. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno della ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.
2. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione la struttura di proprietà comunale precisata al precedente art. 4 lett. e) e concede in uso gli arredi e le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi elencati nell'apposito verbale di consegna che, controfirmato dalle parti, verrà allegato al contratto.

La Ditta appaltatrice si impegna ad usare le strutture ed attrezzature con cura e rispetto e a restituirle al termine dell'appalto nello stesso stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso (salvo il deperimento d'uso) rispondendo di eventuali danni causati e non imputabili alla normale usura degli oggetti. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare le strutture al di fuori dell'orario di funzionamento dei servizi per attività e interventi compatibili.
3. L'Amministrazione mantiene le funzioni di *verifica e controllo* sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Aggiudicataria, sulle prestazioni erogate, sul livello qualitativo delle stesse e sul grado di soddisfazione degli utenti.

L'Amministrazione provvede direttamente a raccogliere le domande di iscrizione e redigere le graduatorie dei bambini ammessi, informa le famiglie del funzionamento dei servizi. I bambini ammessi a frequentare il servizio nido vengono individuati dai Comuni di Carpaneto Piacentino e Gropparello, distintamente, sulla base di graduatorie di ammissione e la loro retta di frequenza viene parimenti determinata dagli uffici comunali in base alle tariffe approvate dalle Giunte con riferimento al valore ISEE del nucleo familiare. Alla Ditta aggiudicataria dell'appalto verranno forniti gli elenchi aggiornati degli aventi diritto a frequentare e verranno comunicate le interruzioni di frequenza. Sarà cura dell'aggiudicatario inviare mensilmente all'Amministrazione Comunale l'elenco delle presenze dei bambini, comunicando eventuali irregolarità nella frequenza degli iscritti.
4. L'Amministrazione comunale fissa le rette dell'utenza.
5. L'Amministrazione, in raccordo con la ditta aggiudicataria, realizza iniziative di promozione e pubblicizzazione dei servizi e delle attività dagli stessi attivate sia a favore delle famiglie utenti che dell'intera comunità.
6. L'Amministrazione Comunale si fa carico altresì delle seguenti spese:
  - a) manutenzione straordinaria dei locali, salvo danni arrecati per negligenza e incuria da parte della ditta;
  - b) manutenzione ordinaria delle aree verdi (sfalcio, potatura);
  - c) riscaldamento delle strutture;
  - d) realizzazione e mantenimento della segnaletica di sicurezza delle strutture.

#### **Art. 8 - COMPETENZE GENERALI RIFERIBILI ALLA DITTA**

La ditta aggiudicataria deve garantire le seguenti prestazioni:

- a) garantire il funzionamento complessivo dei servizi comunali alla prima infanzia in ordine alla organizzazione quotidiana del personale, delle attività e della programmazione secondo quanto dichiarato nel progetto educativo-pedagogico e nel programma organizzativo presentati in sede di gara;
- b) provvedere alla custodia, sorveglianza e cura dei bambini iscritti al servizio;
- c) predisporre programmi dettagliati delle attività e degli interventi educativi che si intendono realizzare e curarne una qualificata esecuzione;
- d) individuare strategie e metodologie per promuovere l'integrazione di tutti i bambini utenti ed in particolare di quelli in situazioni di disagio e di disadattamento;
- e) accogliere e promuovere le richieste di rapporto e dialogo con le famiglie utenti;
- f) verificare l'efficacia degli interventi attuati con la disponibilità ad eventuali cambiamenti o aggiustamenti durante l'attuazione in relazione al mutare delle esigenze degli utenti;
- g) riscuotere le rette delle famiglie utenti del servizio applicando le quote stabilite dalle Amministrazioni comunali;
- h) garantire al proprio personale opportunità di aggiornamento e favorire la partecipazione dello stesso alle iniziative formative promosse dall'Amministrazione comunale;

- i) stipulare copertura assicurativa infortuni per gli utenti con i massimali indicati all'art. 18;
- j) effettuare la manutenzione ordinaria dei locali assegnati compresa la manutenzione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale rese disponibili dall'Amministrazione e presenti nella struttura al momento della consegna dell'appalto, sia di quelle che nel tempo dell'appalto si verranno ad aggiungere;
- k) segnalare tempestivamente al Comune l'eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- l) provvedere direttamente ad effettuare gli interventi urgenti di manutenzione, ancorché straordinaria, che dovessero rendersi necessari per sopravvenute ed impreviste esigenze, tali da poter compromettere il buon funzionamento del servizio e l'incolumità degli utenti. In tali casi l'Amministrazione comunale potrà rimborsare all'aggiudicatario le spese sostenute, salva ed impregiudicata apposita autorizzazione preventiva ad intervenire e successiva verifica del rispetto dei costi di mercato;
- m) segnalare tempestivamente ai competenti servizi comunali eventuali danneggiamenti alle strutture o/o arredi nonché rotture o disfunzioni agli impianti;
- n) provvedere alla manutenzione di tutti i presidi antincendio secondo le norme vigenti comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri estinguenti;
- o) garantire tutte le attività accessorie all'attività educativa con i bambini e in particolare la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali con personale, prodotti ed attrezzature proprie;
- p) provvedere alla fornitura dei pasti per gli utenti del nido come meglio precisato al successivo art. 13;
- q) ricevere, distribuire e somministrare i pasti ai bambini, nel rispetto dei piani di autocontrollo HACCP come da legge vigenti in materia;
- r) provvedere direttamente ai costi per eventuali pasti consumati dal proprio personale;
- s) provvedere a dotarsi delle attrezzature da utilizzare per la somministrazione, conservazione e riscaldamento dei pasti (stoviglie, vasellame, contenitori etc) oltre che attrezzature varie e piccoli elettrodomestici mancanti nella dotazione iniziale della sede del servizio;
- t) provvedere, direttamente o indirettamente, al lavaggio delle stoviglie;
- u) provvedere al lavaggio di eventuale biancheria del nido (lenzuola, tovaglie ecc);
- v) fornire il servizio di trasporto dei bambini in occasione delle uscite didattiche previste nel progetto pedagogico avvalendosi di ditte in possesso di mezzi idonei al trasporto di bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi;
- w) assumere a proprio carico le spese telefoniche e per i consumi di acqua ed energia elettrica;
- x) fornire, a seconda del fabbisogno, i seguenti materiali di consumo:
  1. pannolini (che dovranno essere conformi a quanto prescritto dai Criteri Ambientali Minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016);
  2. materiale per l'igiene personale dei bambini e degli operatori: sapone, carta igienica, fazzoletti, detergenti, salviettine umidificate, creme etc;
  3. materiale per l'infermeria e il pronto soccorso per i bambini e il personale;
  4. materiale didattico e ludico (a norma di legge) necessario per le varie attività, compreso materiale di cancelleria e documentazione foto/video, in base alle esigenze derivanti dal programma educativo concordato con il Responsabile del servizio comunale;
  5. materiale igienico-sanitario come previsto dall'art. 12;
  6. presidi di protezione per gli operatori (guanti monouso e per le pulizie etc).
- y) effettuare il trattamento dei dati personali connessi all'espletamento del servizio erogato, in conformità al Regolamento UE 2016/679, "GDPR", e dal D.Lgs. 196/2006 come meglio precisato al successivo art. 32.

Le suddette prestazioni, insieme agli ulteriori oneri descritti dal presente capitolato, devono intendersi come prestazioni minime che potranno essere integrate dalle prestazioni migliorative offerte dalla ditta in sede di gara.

#### **ART. 9- PROGETTO PEDAGOGICO E GESTIONALE**

La gestione dei servizi alla prima infanzia dovrà essere effettuata in attuazione del Progetto pedagogico presentato dalla ditta in sede di gara nel rispetto delle indicazioni espresse dal Comune tramite il presente capitolato e relativi allegati. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento, richiedere motivate integrazioni e/o modifiche al Progetto pedagogico tramite il proprio referente, individuato nel responsabile del Servizio Scuola Cultura e Sport.

Nella gestione dei servizi la ditta si obbliga all'osservanza del suddetto progetto e al rispetto delle seguenti condizioni:

1. impiegare personale dotato dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
2. fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali, genitori ed educatori, perché si stabilisca fra loro una reciproca informazione finalizzata ad una fattiva collaborazione;
3. durante il periodo dell'ambientamento del bambino consentire la presenza nel servizio di un genitore per un periodo di tempo adeguato, in relazione alle esigenze e caratteristiche del singolo minore;
4. favorire la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell'interazione fra istituzioni educative ed ambiente sociale;

5. garantire il reale coinvolgimento delle famiglie, anche nell'ambito della programmazione educativa e dell'attività didattica, con incontri periodici, almeno 2 nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione e lo svolgimento delle attività educative, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva;
6. partecipare agli ulteriori incontri / riunioni / iniziative con i genitori organizzati dal Comune;
7. rispettare il regolamento comunale del servizio;
8. programmare attività educative adeguate all'età e finalizzate all'evoluzione bambino;
9. curare le routine (bagno, merenda, sonno) nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione dei legami affettivi con gli educatori;
10. realizzare un progetto di continuità con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale in accordo con il Servizio Scuola Cultura e Sport e le scuole stesse.

La ditta si obbliga a presentare annualmente:

- l'elenco del personale impiegato con relativi livelli e mansioni;
- l'articolazione settimanale dei turni di lavoro del personale da cui si evince l'orario di servizio di ciascun operatore, il rispetto del rapporto operatori/bambini previsto dalla normativa vigente, la coerenza con il progetto educativo. Nella redazione di tale programmazione la ditta avrà cura di garantire al personale, oltre alle ore di servizio a contatto con l'utenza, un monte ore destinato ad incontri e riunioni di programmazione;
- il programma dettagliato e specifico, negli argomenti e contenuti, della formazione e aggiornamento eseguito dal personale in servizio.

#### **ART. 10 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

La ditta assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite figura professionale dotata di laurea prevista dalla L. 205/2017, art. 1, comma 595 e s.m. come stabilito dall'art. 1.8 della direttiva approvata con D.G.R. 1564/2017, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. 704/2019.

Al coordinatore pedagogico sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore si fa carico altresì delle seguenti funzioni:

- collegamento e raccordo con il Responsabile del Servizio Scuola Cultura e Sport in ordine a tutti gli aspetti del complessivo funzionamento del servizio;
- partecipazione ad incontri per l'impostazione e la verifica dell'attività in corso, dei risultati in termini di efficacia e efficienza, delle modalità di funzionamento e dei rapporti con l'utenza;
- partecipazione al coordinamento pedagogico provinciale ed alle iniziative finalizzate alla promozione dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico, o suo delegato, partecipa inoltre alle riunioni dell'assemblea dei genitori.

Sulla base delle linee fissate nel progetto pedagogico, il coordinatore, all'inizio di ogni anno scolastico, elabora la programmazione educativa e ne cura la trasmissione al Responsabile del Servizio Scuola Cultura e Sport del Comune. Al termine di ogni anno educativo il coordinatore pedagogico predispone apposita relazione da inviare al Comune.

#### **ART. 11 INTEGRAZIONE MINORI con CERTIFICAZIONE di DISABILITÀ GRAVE**

Qualora al nido siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, in possesso di certificazione di disabilità grave, il responsabile del Servizio comunale provvederà a chiedere l'attivazione di idoneo sostegno educativo al competente Servizio Sociale, associato presso l'Unione Valnure Valchero, cui compete l'onere economico conseguente.

Il progetto di sostegno sarà garantito secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992 e dall'Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e verrà definito congiuntamente tra i Servizi del Comune e dell'Unione e la ditta appaltatrice sulla base delle indicazioni contenute nella Certificazione per l'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 (Diagnosi Funzionale).

Il personale integrativo sarà garantito dal Servizio Sociale tramite il contratto dallo stesso stipulato per la fornitura del servizio di sostegno educativo.

#### **Art. 12 – PULIZIE DEI LOCALI**

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la pulizia della sede di servizio, sia per i locali interni che per l'area verde riservata.

La Ditta si obbliga ad eseguire tali pulizie con proprio personale provvedendo direttamente all'acquisto del materiale igienico - sanitario necessario. La pulizia deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

L'aggiudicataria s'impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro richiesto per lo specifico servizio prestato, e comunque a regola d'arte, per salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente e mantenere integro l'aspetto estetico dei locali.

La pulizia comprenderà:

- pulizie ordinarie, di carattere giornaliero e continuativo, di tutti i locali, delle attrezzature, dei mobili ed arredi;
- pulizie di fondo, periodiche da effettuarsi fuori dall'orario di funzionamento del servizio;
- pulizie straordinarie da effettuarsi a seguito di eventi occasionali quali traslochi, lavori di muratura, imbiancatura ecc;
- pulizia giornaliera dell'area esterna;
- pulizia periodica giochi esterni (giornaliera nel periodo di utilizzo).

La pulizia comprende tutto quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:

a) Interventi giornalieri

- spazzatura con idonee attrezzature di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
- lavaggio e disinfezione dei pavimenti con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida;
- svuotamento cestini, porta carte, ecc in appositi sacchi di plastica;
- rimozioni sacchi spazzatura e loro trasporto e conferimento negli appositi cassonetti rifiuti secondo il programma comunale di raccolta differenziata;
- spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi: sedie, tavoli, poltrone, suppellettili in genere, telefono, quadri, ecc.;
- controllo delle normali dotazioni d'uso dei locali igienici e reintegro di saponi, carta igienica, asciugamani etc;
- pulizia dell'area esterna da eventuali materiali residui dopo lo svolgimento di attività di laboratorio.

b) Interventi quindicinali

- deragnatura pareti e soffitti;
- lavaggio e pulizia pareti piastrellate;
- manutenzione delle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei;
- pulizia delle area verdi e cortilizie.

c) Interventi mensili / bimestrali

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc...;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
- pulizia dei battiscopa

d) Interventi annuali

- intervento generale di pulizia su tutta la struttura
- disinfestazione e disinfezione prima dell'inizio di ogni anno scolastico e ogni qual volta se ne verifichi la necessità

e) Interventi straordinari

- intervento generale di pulizia su tutta la struttura
- disinfestazione e disinfezione prima dell'inizio di ogni anno scolastico e ogni qual volta se ne verifichi la necessità

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale del precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di richiedere alla società una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 7 giorni dalla notifica. Esse non danno luogo ad alcun addebito aggiuntivo a carico del Comune.

Il personale ausiliario deve essere dotato di idoneo vestiario di lavoro e dei necessari dispositivi di protezione.

L'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione dovrà attenersi ai «Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti» di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, così come modificato dal Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del

Ministero della Transizione ecologica, recante «Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021», pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021.

### **Art. 13 – FORNITURA e SOMMINISTRAZIONE di PASTI**

La struttura messa a disposizione dal Comune possiede un terminale di cucina attrezzato per il porzionamento e la distribuzione dei pasti dotato di frigorifero, lavastoviglie industriale, piastra elettrica, lavello.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura e somministrazione dei pasti per gli utenti del nido d'infanzia, secondo una tabella dietetica nutrizionale in linea con quella predisposta dal competente servizio dell'Azienda USL (vedasi fac simile allegato) attraverso le modalità organizzative e gestionali ritenute più idonee, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi per la prima infanzia e dei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" approvati con D.M. 65 del 10 marzo 2020, approvato dal Ministero dell'Ambiente ed in vigore dal 03/08/2020.

Qualora la ditta lo ritenga opportuno, per la fornitura dei pasti potrà avvalersi del gestore del servizio di refezione delle scuole di Carpaneto, il quale sarà impegnato a garantire la refezione a condizioni qualitative non inferiori a quelle previste dal contratto in essere con l'Ente Locale e a condizioni economiche non superiori alle stesse.

### **Art. 14 - QUALIFICHE e REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE**

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare le prestazioni con proprio personale assunto o associato e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati con riferimento alla vigente legislazione nazionale e all'art. 28 della L.R. 19/2016 relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali come precisate dall'art. 1.8 della D.G.R. 1564/2017 e dalla D.G.R. 704/2019.

Nello specifico il personale dovrà avere i seguenti requisiti:

#### **per il coordinatore pedagogico:**

1. possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 28 della L.R. 19/2016 e dalle DGR 1564/2017 e 704/2019;
2. inquadramento contrattuale al livello E1 (o superiore) del CCNL Cooperative del settore socio-sanitario-educativo-assistenziale (o analogo se in inquadramento con altro CCNL);
3. esperienza lavorativa di almeno cinque anni (anche non continuativi) in attività corrispondenti a quelle previste;
4. aver partecipato negli ultimi due anni ad attività di formazione per almeno 20 ore annue;

#### **per gli educatori:**

1. possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 28 della L.R. 19/2016 e dalla direttiva 1564/2017;
2. qualifica di educatore con inquadramento contrattuale al livello D1 (o superiore) del CCNL Cooperative del settore socio-sanitario-educativo-assistenziale (o analogo se in inquadramento con altro CCNL);
3. esperienza lavorativa di almeno tre anni (anche non continuativi) in attività corrispondenti a quelle previste;
4. aver partecipato negli ultimi due anni ad attività di formazione per almeno 10 ore annue;

#### **per il personale ausiliario:**

1. esperienza lavorativa di almeno tre anni in attività corrispondenti a quelle previste dal presente capitolato;
2. inquadramento contrattuale al livello A2 (o superiore) del CCNL Cooperative del settore socio-sanitario-educativo-assistenziale (o analogo se in inquadramento con altro CCNL).

Per tutto il personale impiegato nel servizio, sia educativo che ausiliario, la Ditta garantisce l'assenza delle condizioni ostative previste dalla Legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet".

È inoltre richiesto, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale educatore addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario e sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo e didattico (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

La Ditta trasmette al Comune l'elenco del suddetto personale con relativi curricula da cui si possa desumere il possesso dei titoli di studio richiesti oltre che gli attestati professionali e di specializzazione. Ogni eventuale modifica degli elenchi e delle altre notizie deve essere tempestivamente comunicata a motivata non oltre il terzo giorno dell'avvenuto cambiamento al Comune di Carpaneto Piacentino.

L'Amministrazione Comunale, in considerazione della delicatezza del servizio, ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione entro un congruo termine.



La ditta può utilizzare tirocinanti, volontari e volontari in servizio civile. Essi svolgono la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione del personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente. Sarà inoltre cura della Ditta dare disposizioni affinché il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, osservi tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità degli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.

#### **Art. 15 - FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO**

La ditta appaltatrice si impegna a garantire al proprio personale, ivi compreso il personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente, una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale, nonché una formazione su ambiti specifici in particolare per garantire interventi efficaci rivolti a bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Il monte ore dedicato all'attività di formazione non potrà essere inferiore agli standard richiesti per l'autorizzazione al funzionamento (di cui all'art. 16, c. 1, lett. g) della L.R. 19/2016) e da quelli per l'accreditamento (di cui all'art.10 dell'allegato 1 della direttiva approvata con D.G.R. 704/2019).

Della suddetta attività la ditta aggiudicataria si impegna ad informare e documentare il Comune in via preventiva, mediante produzione di dettagliato programma, e consuntiva, mediante rendicontazione annuale.

#### **Art. 16 - ASSENZA DEGLI OPERATORI - SOSTITUZIONE**

La ditta dovrà assicurare la continuità e stabilità del personale educativo per la durata dell'appalto, fatte salve le condizioni o situazioni determinate da forza maggiore, opportunamente documentate.

In caso di assenza per ferie, malattia, permessi o altre cause ed impedimenti, al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini di cui all'art. 31 della L.R. 19/2016 e dalla relativa direttiva regionale, la Ditta si impegna a garantire la sostituzione immediata, già dal primo giorno di assenza, con altro personale con idonea qualifica e profilo professionale.

Nel caso di sostituzione degli operatori utilizzati nel servizio, ricorrendo le predette condizioni o situazioni, la ditta dovrà assicurare una compresenza, tra la persona uscente e la persona entrante, di almeno otto giorni, finalizzata ad un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale.

Qualora la ditta appaltatrice - a causa di eventi preventivamente non conoscibili o a causa di eventi di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali, ..... ) - non fosse in grado di garantire il servizio presso l'utenza, è tenuta ad informare immediatamente il Comune.

In ogni caso la ditta si impegna a ripristinare la regolarità delle prestazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dalla comunicazione dell'impossibilità di svolgimento del servizio.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, la ditta si impegna ad informare il Comune con un preavviso di almeno 5 giorni come previsto dalle vigenti leggi (art. 2 comma 5 Legge 146/1990). In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi analoghi.

Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

#### **ART. 17 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE**

L'appaltatore dovrà applicare al personale dipendente e/o socio i contratti collettivi nazionali di settore secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 16 c. 1 lett. c) della L.R. 19/2016 e osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative al *trattamento salariale, previdenziale, assicurativo e sanitario*, a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

La ditta fornirà, a richiesta dell'Amministrazione, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. La ditta si impegna a permettere la visione di ogni documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

In merito agli obblighi di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, finalizzati a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto mediante assorbimento prioritario del personale operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, nel progetto Allegato 1 è riportata la tabella riepilogativa del personale dell'appaltatore uscente attualmente impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, con specificazione del C.C.N.L. applicato, del livello retributivo e dell'impegno orario settimanale ed annuo di ciascuno.

Si segnala al contempo che l'appaltatore uscente ha dichiarato che, in accordo con il proprio personale in forza presso il nido d'infanzia di Carpaneto, garantirà in proprio la salvaguardia dell'occupazione dello stesso personale presso altri nidi di propria gestione. In tal modo ha manifestato pertanto in modo esplicito **L'indisponibilità dell'intera équipe del servizio a trasferirsi presso eventuale altra ditta aggiudicataria.**

#### **Art. 18 - RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE**

La Ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni corrispondente responsabilità ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Sarà obbligo della Ditta appaltatrice adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti ed al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La Ditta è responsabile dei danni ed infortuni che dovessero derivare agli utenti del servizio, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata, qualora tali danni ed infortuni siano imputabili al comportamento dei propri operatori, come previsto dall'art. 2049 C.C. e siano derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni. La Ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dall'art. 16 c. 1 lett. f) della L.R. 19/2016, si impegna ad accendere coperture assicurative relative a:

- a) **RCT responsabilità civile verso terzi** per danni arrecati a persone e cose – tanto dell'Amministrazione che di terzi in genere compresi gli utenti del servizio - conseguenti all'attività svolta  
***massimale minimo 4.000.000 per sinistro, per persona, per danni a cose***
- b) **RCO responsabilità civile operatori** ***massimale minimo 3.000.000 per sinistro***  
***massimale minimo 2.000.000 per persona***
- c) **rischio infortuni** che gli utenti del servizio possono subire conseguenti all'attività svolta dai servizi con massimali idonei alla delicatezza del servizio ***morte 200.000,00 minimo per sinistro, per persona***  
***invalidità permanente 150.000,00 minimo per sinistro, per persona***  
***rimborso spese di cura 5.000,00 minimo per sinistro, per persona***

La ditta si impegna ad inviare copia di dette polizze assicurative al Comune prima dell'inizio delle attività.

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese le franchigie e gli scoperti) sono totalmente a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario pertanto si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni, sia del proprio personale che di terzi, cagionati da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

Il risarcimento degli eventuali danni è pertanto a carico della Ditta che si impegna ad intervenire in giudizio sollevando l'Ente da qualsivoglia responsabilità.

La Ditta dovrà altresì rispondere di tutti i danneggiamenti ad arredi ed attrezzature eventualmente riscontrati al momento della riconsegna, salvo gli accertati danni derivati da fatti colposi o dolosi di terzi. La Ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

#### **Art. 19 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

La Ditta assume gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e alla normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro attuando gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività.

In particolare la Ditta dovrà:

1. elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ai sensi di quanto disposto dal D.lvo 81/2008; il documento deve contenere il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente. Il documento deve inoltre contenere i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso;

2. dotare il personale dei necessari dispositivi di protezione individuale sulla base del documento di valutazione dei rischi di cui sopra e provvedere alla formazione del personale all'uso di tali dispositivi;
3. predisporre il piano di emergenza ed evacuazione (completo di planimetrie ed istruzioni) ed effettuare la formazione del proprio personale in materia di gestione delle emergenze;
4. effettuare almeno due prove di evacuazione all'anno, riportando su apposito registro l'esito di tali prove;
5. formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lg.vo 81/2008 e dall'Accordo Stato e Regioni del 21/12/11 per lavoratori e preposti, fornendo alla Stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione;
6. formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo alla Stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione;
7. fornire i certificati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori assegnati al servizio;
8. dotare la struttura delle dotazioni di pronto soccorso previste dal DM 388/2003;
9. provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura;
10. mettere in atto ogni adempimento necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

La Ditta si impegna a fornire al Comune, all'inizio del servizio, le informazioni di cui ai precedenti punti 1), 3), 5), 6) e 7) e a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26 c. 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La tessera dovrà essere conservata all'interno della sede di servizio in cartolina visibile e ben identificata.

Il Comune si impegna a consegnare alla Ditta le documentazioni che la stessa richiederà al fine della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano della Sicurezza e del Piano delle Emergenze.

Il documento di informazione dei rischi specifici sui luoghi di lavoro è stato redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 ed è allegato al presente capitolato. Tale documento, integrato dei rischi specifici correlati all'attività della ditta appaltatrice, è parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08.

#### **Art. 20 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI**

L'importo presunto del contratto, calcolato a partire dai costi unitari posti a base di gara indicati nel Progetto e al dimensionamento del servizio come specificato all'art. 5 del presente capitolato, è pari ad € 764.400,00 (settecentosessantaquattroquattrocento/00 Euro) + IVA nei termini di legge per 3 anni.

L'importo del contratto sarà determinato, in via definitiva, all'atto della stipulazione, in funzione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara. Detto importo è meramente presuntivo e non vincola l'Ente appaltante, potendo subire variazioni in aumento o diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Resta facoltà dell'Amministrazione comunale aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti i servizi di cui all'allegato A) secondo quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6. I corrispettivi che saranno effettivamente liquidati potranno pertanto complessivamente variare nel corso della durata contrattuale nei limiti dell'incremento o del decremento del 20% dell'importo presunto del contratto, ai sensi dell'art. dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo effettivo verrà determinato e liquidato sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione comunale e regolarmente prestati dalla Ditta, in ragione dei prezzi unitari dichiarati/offerti dall'appaltatore in sede di gara, e in relazione all'effettivo numero di bambini iscritti e frequentanti, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto dell'indice ISTAT "FOI 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati- generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti, ex art. 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. 36/2023.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

## **Art. 21 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE**

Le Amministrazioni comunali di Carpaneto Piacentino e Gropparello corrispondono mensilmente alla ditta aggiudicataria l'importo dovuto in relazione alle prestazioni effettivamente rese e ai costi di aggiudicazione per i distinti servizi (quota mensile a bambino tempo pieno e/o part-time, costo orario educatore per i servizi aggiuntivi).

Tali costi di aggiudicazione sono da ritenersi comprensivi dei costi di personale, assicurazione, spese amministrative generali e qualsiasi altro onere inerente al presente appalto.

Si precisa che i corrispettivi saranno riconosciuti unicamente per il "dimensionamento massimo" dei servizi autorizzato annualmente dal Comune.

La quota dovuta dai Comuni sarà calcolata come differenza tra il prezzo di aggiudicazione netto e l'ammontare della tariffa applicata al singolo utente (sulla base delle fasce di reddito stabilite dai Comuni). A detta differenza netta si applica l'IVA di legge.

In caso di morosità delle famiglie nei confronti del gestore, l'Amministrazione comunale riconosce a quest'ultimo un importo pari ad una mensilità per ciascuna famiglia morosa fatta salva la facoltà di rivalsa sulla stessa.

L'Amministrazione comunale riconoscerà inoltre alla ditta l'eventuale costo per il personale educatore impiegato per eventuali servizi aggiuntivi attivati (ingresso anticipato / uscita posticipata) sulla base del costo orario di aggiudicazione.

Le eventuali assegnazioni di risorse regionali all'ente gestore, a titolo di contributo per il funzionamento del servizio comunale, dovranno essere considerate a scomputo di quanto dovuto dal Comune.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto dell'indice ISTAT "FOI 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati- generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti, ex art. 60, comma 3, lettera b del D.lgs 36/2023.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

La liquidazione delle somme spettanti avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, distintamente intestate ai Comuni di Carpaneto Piacentino e Gropparello, in base alla residenza degli utenti frequentanti, con pagamento a 30 giorni dalla data di acquisizione delle fatture al Protocollo. Alle fatture dovranno essere allegati i fogli di presenza dei singoli operatori riportanti la data e l'orario di servizio e vidimazione del coordinatore a conferma del regolare svolgimento delle attività. In mancanza di tali fogli presenza i pagamenti potranno essere sospesi.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e subordinatamente all'acquisizione del DURC e alla verifica della regolarità contributiva della Ditta.

In caso di pagamenti superiori a 10.000,00 euro, si procederà inoltre alla verifica che la Ditta non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali (D.M. 18 gennaio 2008 N. 40).

Eventuali ritardi nei pagamenti delle fatture dovuti al mancato adempimento della Ditta rispetto agli obblighi della L. 136/2010, ad irregolarità contributive o a causa di forza maggiore non potranno dare titolo alla Ditta per richieste di mora. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

## **Art. 22 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI**

Il Comune di Carpaneto Piacentino può disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulla corretta erogazione delle prestazioni appaltate, sul livello qualitativo delle stesse, sui risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate dal responsabile del Servizio Scuola Cultura e Sport o da un suo incaricato alla presenza del responsabile della Ditta appaltatrice.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate all'aggiudicatario verbalmente e per iscritto; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

In caso di accertata inadempienza di singoli operatori addetti al servizio, il Comune informa la ditta perché adotti i provvedimenti necessari.

Eventuali modifiche alle modalità organizzative del servizio nonché la valutazione di eventuali proposte migliorative dovranno essere esaminate congiuntamente dall'Amministrazione Comunale e dalla ditta appaltatrice. La ditta è comunque tenuta a presentare una relazione a cadenza annuale.

Periodicamente il Comune potrà richiedere alla Ditta l'esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. (Art. 5 Legge 82/94).

#### **Art. 23 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione della struttura della sede, che non accoglie nessuna cucina, è ammesso unicamente il sub-appalto del servizio mensa.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappaltatore per le prestazioni previste nel contratto di subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietata la cessione del contratto, pena la nullità e il risarcimento dei danni e spese causati al Comune.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione comunale.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva della Responsabile del Servizio.

#### **Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ed ESECUZIONE IN DANNO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010;
- per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali, reiterati ritardi o omissioni dei pagamenti a favore dei dipendenti delle retribuzioni e degli oneri contributivi;
- in caso di fallimento o frode;
- intervenuta inidoneità dell'Aggiudicatario e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- violazione del divieto di subappalto ove non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa aggiudicataria;
- destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- manifestarsi di n. 3 recidive di cui alle fattispecie indicate all'art. 26 avente ad oggetto "Inadempienze e penalità";
- ripetuta inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione volte ad assicurare la regolarità del servizio, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- nel caso di gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, non eliminate dopo almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

In caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

Il pagamento delle prestazioni effettuate non avverrà fino a quando dall'Ispettorato del lavoro, o tramite opportune verifiche, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni ai Comuni né ha titolo al risarcimento dei danni. Le Amministrazioni Comunali hanno comunque la facoltà di procedere a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, delle mancate prestazioni.

Eventuali inadempienze saranno contestate dal Comune tramite PEC ricevimento con fissazione del termine di 10 (dieci) giorni perché le stesse siano rimosse e, se del caso, con applicazione delle penalità indicate nel successivo articolo 26, ovvero la risoluzione del contratto in caso di reiterata o più grave infrazione o inadempimento.

Trascorso inutilmente tale termine il Comune avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. anche prima della scadenza.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, e l'Amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante. L'Amministrazione Comunale può inoltre affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa.

L'appalto si intenderà revocato, e quindi il contratto risolto, nel caso di fallimento dell'impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Indipendentemente da quanto sopra previsto, qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il Comune avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi maggiori costi all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tale senso essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **ART. 25 – RECESSO UNILATERALE**

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora le condizioni di una sopraggiunta convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale Intercent-ER siano più vantaggiose rispetto alle condizioni del contratto stipulato e la Ditta non consenta ad una modifica delle condizioni economiche secondo i suddetti più convenienti parametri. In tal caso Fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 26 - INADEMPIENZE e PENALITÀ**

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali, alle istruzioni che verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli entro il termine stabilito, sarà passibile di penalità pecuniaria variabile da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) a un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00) in relazione alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, da applicarsi con provvedimento del responsabile del competente servizio, previa regolare contestazione dell'inadempienza.

Fatte salve le cause di risoluzione previste al precedente articolo 24, la Ditta è soggetta a penalità in caso di:

- a) inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- b) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività rispetto a quanto previsto:
  - 1. nel progetto pedagogico presentato in sede di gara;
  - 2. nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio (rispetto dei rapporti educatore/bambino, possesso delle qualifiche di legge e/o ulteriori dichiarate, sostituzioni del personale assente, etc);
- c) carenze nell'organizzazione delle pulizie e/o del servizio mensa;

- d) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata;
- e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso il Comune si rивarrà sulla cauzione;
- f) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune inadempienze e relativa penale: rimane facoltà per l'Amministrazione di applicare penali per qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali.

1. Euro 200,00 per mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato alla scadenza fissata e/o concordata;
2. Euro 500,00 per inosservanza del calendario di apertura dei servizi. La presente penalità si applica per ogni infrazione giornaliera;
3. Euro 100,00 per inosservanza degli orari di apertura dei Servizi, per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
4. Euro 500,00 per inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino. La presente penalità si applica per ogni infrazione giornaliera;
5. Euro 300,00 per mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio. La presente penalità si applica per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
6. Euro 300,00 per reclamo da parte dell'utenza, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale;
7. Euro 500,00 per negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per i minori loro affidati;
8. Euro 300,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione da parte del responsabile del servizio il quale assegnerà al soggetto gestore 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente detto termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà all'applicazione delle penalità mediante scomputo dall'ammontare delle fatture mensili e/o mediante detrazione dalla cauzione.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

L'Ente appaltante procederà, in questo caso, ad effettuare una detrazione delle competenze della ditta pari agli importi non versati dalla stessa ai dipendenti o agli enti previdenziali destinando la somma accantonata a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o tramite opportune verifiche, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dai pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

## **ART. 27 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ E RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'*Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale* siglata dal Comune di Carpaneto con la Prefettura di Piacenza in data 08/09/2020, l'Aggiudicatario accetta, espressamente ed irrevocabilmente, i seguenti obblighi in materia di legalità.

- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

L'operatore economico si impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.

L'impresa è consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che, qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati, ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'impresa accetta inoltre la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.

La sottoscrizione del contratto o le autorizzazioni eventualmente disposte in pendenza dell'acquisizione delle informazioni antimafia saranno disposte sotto condizione risolutiva. Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive si procederà pertanto alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 e s.m. (art. 4-bis Legge 40/2020), nonché di ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'aggiudicatario dovrà inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione.

La Stazione appaltante applicherà inoltre la clausola risolutiva espressa, ovvero revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia:

- a) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata prima della gara e/o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto;
- b) ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro famigliari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, eccetera).

Qualora l'Aggiudicatario non rispetti tali impegni ed obblighi, il contratto si intende risolto di diritto.

La ditta e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano inoltre, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi del Codice di comportamento nazionale e del Codice di comportamento del Comune, per quanto compatibili: quest'ultimo codice è reperibile sul sito istituzionale dell'ente.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica amministrazione nei confronti della Ditta stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

## **Art. 28 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto dovrà prestare una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale a favore del Comune, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice Contratti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la



reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Comunale dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, la ditta aggiudicatrice, è tenuta a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e definita qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice.

#### **Art. 29 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. È escluso il ricorso all'arbitrato. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Piacenza.

#### **Art. 30 - SPESE CONTRATTUALI**

Il Comune provvederà alla stipula del contratto in forma pubblico amministrativa.

Tutte le spese, imposte, tasse, oneri e diritti inerenti e conseguenti il presente contratto necessarie al perfezionamento ed alla eventuale registrazione del medesimo, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta che le assume rinunciando ad ogni qualsiasi diritto di rivalsa.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto, non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'Aggiudicatario eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

#### **Art. 31 - RINVII**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa espressamente riferimento a quanto previsto dai Regolamenti di servizio, dalle norme di gara, dalle disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di contratti pubblici.

#### **Art. 32 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI**

Il Comune è Titolare del trattamento dei dati conseguenti al servizio di cui al presente contratto.

In relazione ai servizi espletati:

- a) la Ditta assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile esterno del Trattamento" su qualsiasi attività di trattamento dati personali connessa all'espletamento del servizio erogato, in conformità a quanto previsto dall'Art. 28 del Reg. UE 2016/679;
- b) i soggetti che a qualunque titolo operano per conto della Ditta dovranno essere istruiti e qualificati come "autorizzati/designati del trattamento" dei dati personali.

- c) la Ditta assume a proprio carico ogni obbligo di riservatezza e tutela della privacy dei dati personali degli utenti e si impegna all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e alla normativa nazionale di riferimento.

La Ditta si obbliga a:

- a) trattare i dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini connessi all'esecuzione del servizio e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie;
- b) garantire che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c) adottare le misure di sicurezza necessarie di natura fisica, tecnica e organizzativa; relativamente alle misure di sicurezza il Responsabile comunicherà al Comune quelle implementate ritenute adeguate per garantire il giusto livello di sicurezza dei dati;
- d) consentire l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
- e) avvisare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle prestazioni per fini diversi da quelli inerenti il servizio stesso.

In particolare la Ditta si obbliga:

- a) ad effettuare tutti i trattamenti nel rispetto dei principi generali previsti dall'Art.5 (liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, esattezza, conservazione, integrità e riservatezza);
- b) ad autorizzare ed istruire ad obblighi di riservatezza tutti i soggetti operanti sotto la propria autorità (Art. 29);
- c) ad adottare il registro delle categorie di trattamento (Art. 30);
- d) ad adottare adeguate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati (Art. 32);
- e) ad implementare idonee procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza che dovranno essere tempestivamente ed entro 36 ore comunicati al Titolare. Si impegna altresì, in caso di data breach, a prestare la massima e tempestiva collaborazione al Titolare (Art. 33);
- f) ad eseguire la ricognizione dei trattamenti e la valutazione di impatto (Art. 35);

### **ART. 33 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DELLA DITTA CONCORRENTE**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si comunica che i dati personali raccolti nel corso del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente esclusivamente per le finalità connesse al procedimento medesimo ed al successivo svolgimento del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il concorrente che intende partecipare alla procedura di selezione, a pena di esclusione dalla medesima o di decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione appaltante, Comune di Carpaneto Piacentino con sede in piazza XX Settembre 1.

Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc; il Comune terrà, comunque, conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ai sensi del Codice dei Contratti.

#### **ALLEGATI:**

- 1) Regolamento comunale
- 2) Raccordo con AUSL Piacenza sulle attività sanitarie nel nido
- 3) Menù Nido (AUSL Piacenza mar 2024)
- 4) Documento di informazione sui rischi specifici dei luoghi di lavoro
- 5) Planimetrie: area verde esterna, aree e locali dell'immobile